

TUTELA DELL'AMBIENTE

Fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova Legge Urbanistica, nella quale, all'ultimo momento, sono stati inseriti alcuni articoli che, tra l'altro, abrogano la L.R.42/86, le cui norme hanno sinora impedito l'applicazione della Legge Nazionale 431/85 detta "Galasso" e che era l'oggetto del quesito referendario proposto in materia di tutela dell'ambiente.

"Volete che sia abrogata la legge regionale 28 ottobre 1986, n.42, dal titolo "Applicazione nel territorio regionale del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n.431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" ?

Rispetto ad una politica ostinatamente disinteressata alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, portata avanti da sempre, ma specialmente negli ultimi anni, dalla nostra Giunta Regionale, questo improvviso mutamento di rotta non è certo dovuto ad una folgorante illuminazione sulla via di Damasco, bensì alla prossima sentenza della Corte Costituzionale in materia che, con tutta probabilità, darà definitivamente torto marcio alla Regione F.V.G.

Tra l'altro, forse non tutti sanno che la Regione Friuli Venezia Giulia è stata promotrice di un ricorso di legittimità della Legge Galasso, già respinto dalla Corte Costituzionale nel giugno dell'86, con una sentenza nella quale si affermava, solennemente, il principio della *primarietà* dell'interesse ambientale e paesistico rispetto a qualsiasi altro, ivi compresi gli interessi economici: all'interno delle scelte di pianificazione, dunque, prima doveva venire il Piano Paesistico e successivamente, in integrazione ad esso, il Piano Urbanistico, i Piani di Settore, l'individuazione delle aree produttive...

Invece, la fervida immaginazione della nostra Giunta Regionale, dopo quella sentenza, nell'ottobre del 1986 aveva emanato la famosa Legge Regionale n.42, con la quale stabiliva che tutte le aree tutelate dalla Legge Galasso rimanevano soggette alla normativa prevista dal Piano Urbanistico Regionale del 1978. E ribadiva ulteriormente il concetto con una successiva delibera (26/2/87), in cui non riconosceva la priorità dei valori paesaggistici ed ambientali stabilita dalla Galasso, ma anzi affermava

che il "settore" paesistico/ambientale è solo uno di quelli presi in considerazione dal Piano Generale.

Nei fatti ciò si è tradotto in una perimetrazione alquanto approssimativa e facilmente passibile di sostanziali modifiche, fatta a livello di PUR (Piano Urbanistico Regionale, in scala 1:50.000), di ambiti con destinazione d'uso prevalente (tutela ambientale, boschiva, agricolo-paesaggistica). Ma l'aspetto più sconcertante è che la normativa del PUR non si preoccupa affatto di dettare prescrizioni in ordine alla tutela o al ripristino dei caratteri paesaggistici e ambientali originari, tant'è vero che alcune attività di enorme impatto sul territorio non sono nemmeno oggetto di disciplina urbanistica (attività estrattive, opere di sistemazione idraulica e/o agraria, interventi negli alvei fluviali,...)! Per non parlare del carattere meramente temporaneo dei vincoli urbanistici (che decadono automaticamente se non vengono attuate le previsioni di Piano entro 5 anni), nonché dell'estrema facilità e leggerezza con cui si sono accavallate Varianti su Varianti, a dimostrazione di quanto insufficiente sia la garanzia offerta dagli strumenti urbanistici tradizionali in materia di tutela dell'ambiente.

Se lo Stato approverà in tempi brevi la nuova Legge Urbanistica appena votata dall'Assemblea Regionale, saranno esaudite le richieste dei Promotori del referendum, per cui lo stesso dovrebbe decadere.

Naturalmente con l'auspicio che la vergognosa politica ambientale finora sostenuta dalla Regione F.V.G. venga meno e si

proceda in direzione esattamente opposta, anche a livello amministrativo, assumendo i principi già espressi dalla sentenza delle Corte Costituzionale dell'86, in cui si affermava, tra l'altro che "(...) **La concezione della tutela paesaggistica accolta dalla Legge Galasso si discosta nettamente da quella che informava la legislazione preesistente, essendo stato riconsiderato l'intero territorio nazionale alla luce della primarietà del valore estetico-culturale. In relazione all'inversione di tendenza manifestatasi nella coscienza sociale circa i rapporti fra interesse alla qualità della vita ed altri interessi, la legge appare diretta ed idonea ad influire profondamente su scelte d'ordine economico e ne costituisce fulcro l'imposizione del vincolo e l'elencazione dei beni protetti, quale immediata espressione della nuova concezione della tutela paesaggistica...**"

Nuova concezione e nuovi valori che finora non hanno certo abitato nei palazzi regionali!